



Camera dei Deputati

Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze

Audizione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali (CONAF)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale (Atto del Governo 160)

Roma, 16 luglio 2024



Premessa

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della Giustizia, con **84 Ordini territoriali, 15 Federazioni regionali o interregionali**, rappresenta circa **20.000 professionisti iscritti all'Albo**, elaborando indirizzi comuni, promuovendo e realizzando iniziative coordinate, sostenendo lo sviluppo e la tutela della professione. L'ordinamento professionale è definito dalla Legge 7 gennaio 1976 n. 3, come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992 n. 152, e dal DPR 328 del 2001. La professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale è una professione, quindi, regolamentata, strutturata in ordine professionale e caratterizzata dalla presenza di preminenti interessi pubblici.

Nello specifico, la professione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è volta a valorizzare e gestire i **processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali**, a **tutelare l'ambiente** e la **biodiversità**, e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. La **rivoluzione del settore agro-forestale** e le **nuove sfide** che questo sta attraversando, hanno fatto sì che le attività e le competenze della nostra professione siano cresciute in modo significativo. Nel corso del tempo, infatti, il **campo di azione** delle attività professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali **si è notevolmente ampliato** rispetto al tradizionale ambito agricolo e forestale, spaziando fino ai piani zonal, urbanistici e paesaggistici, alle opere di sistemazione e ripristino ambientale, alla tutela del suolo e delle acque, alla pianificazione territoriale e ai piani ecologici, alla progettazione di costruzioni in ambito rurale e civile, alle opportunità offerte dalle energie rinnovabili in agricoltura e alle competenze estimative con riferimento anche alle verifiche sui criteri ESG.

I Dottori Agronomi e i Dottori Forestali sono i soggetti deputati a trasferire le conoscenze scientifiche dal mondo della ricerca fino alle aziende agroforestali. Accompagnare l'agricoltura, la zootecnica, la silvicoltura moderna nei processi di innovazione è una sfida che rientra nell'espletamento delle nostre proprie funzioni. Tra le competenze dei **Dipartimenti del CONAF**, deputati agli indirizzi propedeutici all'attività del Consiglio, vi sono la definizione delle strategie da porre in atto per la **mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici** dei sistemi produttivi, per la valorizzazione delle fonti di energia rinnovabile e la **tutela delle risorse idriche**; l'implementazione delle migliori tecniche produttive e delle **soluzioni innovative per la gestione sostenibile delle risorse** naturali; l'incremento delle misure più adeguate alla **riduzione del rischio ambientale**; le strategie di **mitigazione ed adattamento alle basse emissioni**; la definizione e diffusione di standard valutativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale con riferimento anche alle **verifiche sui criteri ESG**.

Osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 cd. "Direttiva CSRD"

Le disposizioni attuative previste dallo schema di decreto legislativo in esame rientrano tra le misure fondamentali per orientare la nuova economia verso i principi stabiliti dal **Green Deal europeo** finalizzato a rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse irriproducibili e con l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO₂ entro il 2050. Il



raggiungimento di questi obiettivi è possibile solo attraverso **interventi di innovazione dei processi produttivi** la cui efficacia deve essere valutata da professionisti esperti.

L'attuazione delle disposizioni previste dalle normative di indirizzo europeo, in particolare la Direttiva 2022/2464 e il Regolamento 2020/852, prevede **valutazioni finalizzate alla certificazione di sostenibilità che riguardano fattori ambientali, fattori sociali e in materia di diritti umani, nonché fattori di governance**. Più nel dettaglio, i fattori ambientali, richiamati all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva 2022/2462/UE, sono relativi ai seguenti aspetti:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito 1, nell'ambito 2 e, ove opportuno, nell'ambito 3;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- le risorse idriche e marine;
- l'uso delle risorse e l'economia circolare;
- l'inquinamento;
- la biodiversità e gli ecosistemi.

Lo schema di decreto legislativo in esame individua all'articolo 8 solo i **Revisori della rendicontazione**, abilitati ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nell'ambito della redazione della relazione prevista dall'art. 14-bis del medesimo Decreto, come **unici soggetti abilitati** ad esprimersi sulla conformità delle informazioni fornite in merito anche ai criteri ambientali summenzionati.

Si ritiene utile evidenziare che la **valutazione sulla rispondenza ed efficacia delle azioni intraprese** per gli aspetti sopra elencati **richiede di conoscenze sulle metodologie valutative** e conoscenze di base **sulle tematiche di riferimento specifiche, proprie di classi di laurea diverse da quelle che attualmente danno accesso all'abilitazione all'esercizio del revisore legale**, originariamente istituito per la revisione dei conti annuali e dei conti consolidati in attuazione della direttiva 2006/43/CE e definite nel DM n. 145 del 20/06/2012.

A tal riguardo si rappresenta che per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, le uniche lauree riconosciute sono le seguenti: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33), Scienze dell'economia (LM 56); Scienze economiche aziendali (LM 77); Finanza (LM 16); Scienze della politica (LM 62); Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); Giurisprudenza (LMG/01); Scienze statistiche (LM 82); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83).

Le valutazioni di carattere ambientale necessitano di una formazione accademica che faccia riferimento, oltre alle scienze economiche e giuridiche, anche alle **scienze biologiche e agronomiche integrate dalla conoscenza dei cicli produttivi**, complesso di conoscenze che nel settore agricolo, forestale e agroindustriale sono riconosciute ai professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. La condizione di possesso di un **elevato livello di competenze tecniche e specialistiche nel settore della sostenibilità** è, infatti, riconosciuto anche dalla



citata Direttiva 2022/2464 come meglio precisato al **considerando (67)** delle premesse.

Le **competenze degli iscritti** all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, elencate all'art. 2 della Legge n. 3 del 07/01/1976 comprendono:

- la **direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza**, singola o di gruppo, **di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie** per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- tutte le operazioni dell'**estimo** in generale e, in particolare, **la stima e i rilievi relativi a beni** fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, **mezzi di produzione, acque, danni**, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- i **bilanci, la contabilità**, gli inventari e quant'altro attiene alla **amministrazione** delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
- **l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali** e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- la **meccanizzazione agrario-forestale** e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
- i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
- **lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera**, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le **opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti** urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
- la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
- **gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici**; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici **studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale**;
- lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla **pianificazione territoriale ed ai**



- **piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambiente ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna;** i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
- lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla **valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione** sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
- lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di **piani agrituristici e di acquacoltura;**
- **l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria** e le operazioni riguardanti il credito e il **contenzioso tributario** attinenti alle materie precedentemente indicate.

Si ritiene, dunque, opportuno **integrare le professionalità dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali** nell'ambito delle categorie deputate all'attività di certificazione di sostenibilità, **almeno nel settore agricolo, agroindustriale e forestale, in cui processi e organizzazioni produttive presentano particolarità non assimilabili agli altri settori.**

Inoltre, come rappresentato dal **considerando (61)**, in ragione del rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato delle revisioni, la Commissione ha annunciato che prenderà provvedimenti per migliorare ulteriormente la qualità della revisione e **creare un mercato della revisione più aperto e diversificato**, in quanto ciò costituisce un presupposto per l'efficace applicazione della direttiva. A tal riguardo rileva **l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE**, come modificata dalla direttiva 2022/2462/UE.

Le proposte dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

In relazione all'**articolo 8** dello schema di decreto in esame, si auspica sia valutata l'opportunità di prevedere l'inserimento dei Dottori Agronomi e Forestali nell'ambito dei processi di certificazione di sostenibilità, **autorizzando certificatori di sostenibilità diversi dai revisori**, come esortato anche al già menzionato considerando (61), consentendo, dunque, di svolgere l'incarico di certificatore della rendicontazione di sostenibilità **per ambiti produttivi particolari**, anche a soggetti diversi da revisori abilitati, previa verifica dei percorsi formativi professionali con i diversi Ordini professionali.

In alternativa, in relazione all'**articolo 9** dello schema di decreto in esame, che reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, novellando anche l'articolo 2 in materia di abilitazione all'esercizio della revisione legale, si valuti l'opportunità di **prevedere la facoltà di iscrizione al Registro dei revisori** anche per i soggetti in possesso di lauree proprie del nostro ordinamento professionale, ai fini dello svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.



Da ultimo, in relazione allo studio previsto all'**articolo 18**, comma 11, si rileva l'opportunità di **valutare anche i benefici sottesi all'inserimento di ulteriori soggetti**, al fine garantire la competitività e la concorrenzialità dei servizi di attestazione.

Per le motivazioni esposte, si auspica che le Commissioni possano tener conto delle osservazioni espresse nell'ambito della definizione del prescritto parere che sarà reso al Governo.